



Comune di Grantorto

Regione Veneto - Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 20 del 27/09/2012**

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Quota di imposta riservata allo Stato</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Aliquote e detrazioni per abitazione principale</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Base imponibile per le aree fabbricabili</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Base imponibile dei fabbricati “inagibili”</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Assimilazioni</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Versamenti</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Disposizioni finali ed efficacia</i>

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Grantorto dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, altorchè dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge n. 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23/2011, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Grantorto, relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

ART. 2 – QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13.
2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati, agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio, alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge e alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 3 – ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Le aliquote e la detrazione per abitazione principale sono determinate nelle seguenti misure:
 - a) l'aliquota di base è aumentata di 0,05 punti percentuali;
 - b) l'aliquota per abitazione principale è aumentata di 0,05 punti percentuali;
 - c) l'aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, nella misura ridotta stabilita dalla norma;
 - d) la detrazione per abitazione principale, nella misura base stabilita dalla norma.

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse, ai soli fini indicativi. I valori delle aree potranno essere variati periodicamente e in assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.
3. I valori di cui al precedente comma 2 non sono vincolanti né per il Comune né per il Contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI “INAGIBILI”

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una

dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 1, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) oggettiva ed assoluta inidoneità all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente);
 - b) non utilizzo di fatto del fabbricato;
 - c) condizioni statiche delle strutture del fabbricato tali da rendere il medesimo non utilizzabile, condizioni non superabili né con interventi di manutenzione ordinaria né con interventi di manutenzione straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della Legge n. 457/1978 e del vigente Regolamento edilizio comunale;
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione di cui al comma 1 è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica a decorrere dalla data di richiesta della perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva. In quest'ultimo caso, il Comune si riserva la facoltà di controllare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico.
5. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'immobile è riconosciuto inagibile.

ART. 6 - ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, unitamente alle pertinenze.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, unitamente alle pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

ART. 7 – VERSAMENTI

1. I versamenti per l'Imposta Municipale Propria "sperimentale" devono essere eseguiti per qualsiasi somma.

ART. 8 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. All'Imposta Municipale Propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n. 218/1997.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. n. 218/1997.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.